

Publicato il 07/12/2023

N. 07712/2023 REG.PROV.PRES.
N. 01816/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1816 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Radio Magic S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Guerriero e Vittorio Manganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Audiopress s.r.l., Societa Cooperativa Nuova Macerata, Duedi Promotion s.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

1. del decreto del Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2022 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e dei relativi allegati a e b, costituiti dalla prefata graduatoria definitiva e dall'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari;

2. di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito e non cognito, ivi compresi, ove occorrer possa:

a. la comunicazione prot. n. 0158081 del 3 novembre 2022, con la quale il Ministero resistente ha rappresentato che la domanda 2022 di concessione del contributo non sarebbe ammissibile, perché non soddisferebbe il requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 146/2017 e lo ha invitato a rassegnare controdeduzioni, con idonea documentazione a supporto, nei dieci giorni successivi;

b. la relazione istruttoria (nota prot. n. 169164 del 21 novembre 2022) di esame preliminare delle domande di partecipazione alla procedura;

c. il decreto direttoriale del 25 novembre 2022 prot. n. 173370 pubblicato sul sito del Ministero, di approvazione della graduatoria provvisoria delle 152 domande ammesse al contributo per l'anno 2022 per le emittenti radiofoniche a carattere commerciale;

d. la relazione istruttoria (nota prot. n. 193003 del 29 dicembre 2022) recante l'istruttoria sui reclami pervenuti e non accolti

quanto ai motivi aggiunti presentati il 5 dicembre 2023:

del provvedimento numero 0195016 del 6 ottobre 2023 notificato a mezzo pec alla ricorrente in pari data, con il quale l'amministrazione resistente, a conclusione del

procedimento di riesame (disposto per effetto della ordinanza cautelare di Codesto On. le Tar n. 2960 del 2023) della domanda di ammissione al contributo per cui è causa, ha confermato la sua esclusione dalla graduatoria per la concessione del contributo anno 2022 spettante ai sensi del D.P.R. n. 146/2017 alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale

e conseguentemente, previa declaratoria della sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo, per la condanna

dell'Amministrazione resistente alla corresponsione del predetto incentivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Rilevato come questa Sezione, con ordinanza n. 4011 del 9 marzo 2023, abbia autorizzato parte ricorrente all'integrazione del contraddittorio processuale, con riferimento all'atto introduttivo del giudizio, a mezzo di pubblici proclami;

Preso atto che la stessa parte, all'atto della proposizione di motivi aggiunti – depositati in data 5 dicembre 2023 – ha chiesto disporsi, con omogeneo strumento, l'integrazione del contraddittorio anche con riferimento a tale mezzo di tutela;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che occorra, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi aggiunti;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale dei motivi aggiunti.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei motivi aggiunti e del presente decreto – il testo integrale dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato

“Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

accoglie l'istanza ex art. 41 c.p.a. ed autorizza l'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, con le modalità e nel rispetto dei termini di cui in motivazione

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 dicembre 2023.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO

